



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" e, in particolare, gli articoli 34 e seguenti, concernenti la formazione dei medici specialistici;

VISTO l'articolo 43 del citato d.lgs. n. 368/1999, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Università e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti d'idoneità della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

VISTO, altresì, il comma 2 del medesimo art. 43 del d.lgs. n. 368/1999, che stabilisce che l'accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione mediche è disposto, su proposta del citato Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari", e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, 4 febbraio 2015, n. 68, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno 2015, n. 126, S.O. n. 25, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute 13 giugno 2017, n. 402, recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015" che stabilisce i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

Visto l'articolo 8 del citato d.l. n. 402/2017 che prevede che "l'Osservatorio nazionale proporrà l'accreditamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance" specificando, altresì, che "limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accreditamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accreditamento provvisorio";

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale all'articolo 237, comma 2, prevede che "nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento".

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 22 giugno 2020, prot. n. 231, con il quale - ai sensi del richiamato articolo 237, comma 2, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e per le finalità ivi indicate - è stata costituita, presso il Ministero dell'Università e della ricerca, la Commissione di esperti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento, analogamente alle funzioni dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 368/1999;

VISTA la nota della Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'Università e della ricerca dell'8 giugno 2020, prot. n. 14355 con la quale, ai sensi del predetto articolo 237, comma 2, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, è stata disposta l'apertura della Banca dati Cineca per l'offerta formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria che non hanno superato l'accredimento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, al fine di consentire agli Atenei interessati l'aggiornamento dei dati e delle informazioni concernenti le predette scuole per l'anno accademico 2019/2020;

VISTA la nota rettorale prot. n. 34706 del 16/06/2020 con la quale il Rettore dell' Università' degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale. n. 402/2017, degli Standard delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di **Oncologia medica** (1).

VISTA la nota rettorale prot. n. 34701 del 16/06/2020 con la quale il Rettore dell' Università' degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA ha chiesto la valutazione, ai sensi del summenzionato decreto ministeriale. n. 402/2017, dei Requisiti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di **Oncologia medica** (1).

VISTE le delibere adottate dalla Commissione di esperti, nell'adunanza del 10/07/2020 concernenti la scuola di specializzazione di: **Scuola di Medicina e Scienze della Salute: Oncologia medica**, (1) dell'Università' degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA, con le quali la Commissione di esperti, esaminate le informazioni e i dati presenti nell'apposita Banca dati Cineca relativi agli standard per l'accredimento delle singole strutture facenti parte della rete formativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa e agli indicatori di performance formativa, rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), e di performance assistenziale, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402 ha formulato la propria proposta di accreditamento, di accreditamento provvisorio o di non accreditamento delle suddette Scuole di specializzazione per le motivazioni ivi espresse;

VISTO il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 14/08/2020, con il quale, con riferimento alla Scuola di specializzazione in **Oncologia medica**, (1) dell'Università' degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA, per le quali la Commissione di esperti ha proposto l'accredimento e/o l'accredimento provvisorio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accredimento e/o l'accredimento provvisorio e/o il non accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle anzidette Scuole di specializzazione;

RITENUTO di procedere, in conformità alle proposte formulate dalla Commissione di esperti nella/e richiamata/e delibera/e, all'accredimento e/o all'accredimento provvisorio e/o al non accreditamento delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA ai sensi dell'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, prot. n. 402;

DECRETA:

Art 1:

Scuole di specializzazione accreditate

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, su proposta della Commissione di esperti, sono accreditate le seguenti Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA:

Struttura di raccordo: Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Oncologia medica (Modifica, da NA nell'A.A. 2018/2019)

Lista Strutture della rete formativa:

- P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA - Oncologia 6401 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Neurologia 3201 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Pneumologia 6801 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Medicina Generale 2604 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Medicina Generale 2603 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Malattie Infettive E Tropicali 2401 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Oncologia 6401 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Chirurgia Generale 0903 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - Cardiologia 0804 (accreditata)
- PO SULMONA 'DELL' ANNUNZIATA' - Oncologia 6401 (accreditata)
- OSPEDALE SAN SALVATORE - Oncologia 6401 (accreditata)
- PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' - Oncologia 6401 (accreditata)
- P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA - Chirurgia Generale 0901 (accreditata)
- P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA - Ostetricia E Ginecologia 3703 (accreditata)
- P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA - Oncologia 6401 (accreditata)
- P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI - AREA FUNZIONALE ONCOLOGICA (accreditata)
- OSPEDALE SAN SALVATORE - AREA FUNZIONALE ONCOLOGICA (accreditata)

Ferma restando la valutazione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance, espressa dalla Commissione di Esperti per le motivazioni di cui in premessa ai fini dell'adozione della succitata proposta di accreditamento per l'A.A. 2019/2020, si rappresenta che, dall'analisi delle opinioni degli specializzandi iscritti alla Scuola, rilevate tramite questionario di valutazione, sono emerse talune criticità, rispetto alle quali la Commissione di Esperti si riserva ulteriori approfondimenti, anche tramite site visit. A tal proposito si invita l'Ateneo ad adottare le azioni di competenza finalizzate al continuo miglioramento della qualità della Scuola

2. È approvata l'integrazione del Regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA per quanto riguarda l'inserimento della Scuola di specializzazione dell'area sanitaria di cui alla presente disposizione, per la quale è autorizzata l'istituzione e/ o la modifica e il rilascio dei relativi titoli accademici.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Art 2:

Attivazione dei Corsi

1. L'attivazione delle Scuole di specializzazione, accreditate e accreditate in via provvisoria, di cui alle precedenti disposizioni, è subordinata all'assegnazione dei contratti statali di formazione medica specialistica da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. In caso di mancato accreditamento del corso, le Università assicurano agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
3. Gli Atenei garantiscono agli specializzandi in corso, iscritti alle Scuole di specializzazione che non hanno ottenuto l'accredimento ministeriale, la prosecuzione e la regolare conclusione del Corso di studi. Tuttavia, ove lo specializzando iscritto a tali Scuole presenti apposita istanza di trasferimento volta ad accedere ad altra Scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella frequentata, l'Ateneo cui lo specializzando è iscritto concede il proprio nulla osta al trasferimento, attese le motivazioni correlate all'istanza, fermo restando la preliminare verifica del rispetto della capacità ricettiva da parte dell'Ateneo di destinazione.
4. Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA provvederà ad emanare con proprio decreto l'integrazione al regolamento didattico d'ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia MELINA)